



INAF
ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

Osservatorio Astronomico di Roma

IL DIRETTORE DELL' INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA

OGGETTO: Determina a contrarre per la realizzazione di un collegamento in fibra ottica tra l'edificio principale, la custodia e la foresteria della sede di Monte Porzio Catone dell'Osservatorio Astronomico di Roma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica da effettuare mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 numero 50 e L. 120/2020 e s.m.i. Impegno di spesa.

VISTA la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** del 30 dicembre 2020 riportante la cd. "**Legge di Bilancio 2021**";

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, numero 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 30 dicembre 2019, che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**";

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, numero 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 31 dicembre 2018, che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021**";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)**" ed, in particolare, l'articolo 26;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che, tra l'altro, istituisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2001)**", ed, in particolare, l'articolo 58;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**" e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il **“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70”**, e, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il **“Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica”**, come modificato e integrato dallo **“Allegato 2”** del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo **“Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica”**;

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della **“Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca”**, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in **“Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”**;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 (**“Legge di contabilità e finanza pubblica”**) e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il **“Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”**;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune **“Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196”**;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene **“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli **“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”**, e che dispone, tra l'altro, che, qualora **“...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma**



3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...”;

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene “**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, e, in particolare, l’articolo 7, che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che:

- nel rispetto del “...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro...”;
- le “...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...**”;
- fermi restando “...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...**”;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene “**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l’articolo 1, il quale, tra l’altro, ribadisce che “...i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla “**Consip**

***Società per Azioni**” sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa...”;*

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale:

- è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali:
- hanno **“modificato”** la disciplina vigente in materia di **“aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali”**;
- hanno **“riordinato”** la **“disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”**;
- è stato adottato, a tal fine, il nuovo **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune **“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50”**;

VISTI in particolare, gli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, i quali prevedono che:

- le **“...soglie di rilevanza comunitaria, per le forniture e i servizi, è pari ad Euro 209.000,00 ...”**;
- le **“...stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:**
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;**
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, fermo restando che:**
 - i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
 - l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
 - c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, fermo restando che**



l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie...";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il **"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"**, limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTO lo Statuto dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25 maggio 2018, numero 42 ed entrato in vigore dal 24 settembre 2018;

VISTO il **"Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, n. 107;

VISTO il **"Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**, adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;

VISTA la deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** ha modificato l'articolo 14 del predetto Regolamento;

VISTO il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 **"Decreto sblocca cantieri"**, convertito dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante **"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"**, coordinato con la Legge di conversione del 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 recante **"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"**;



VISTA la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 di conversione del Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante "**Misure urgenti per la semplificazione ed il digitale**", la quale ha esteso fino al 31 dicembre 2021 il ricorso all'affidamento diretto per importi fino a Euro 75.000,00 per forniture e servizi e fino a Euro 150.000,00 per i lavori;

VISTO il Decreto del Presidente **Prof. Nicolò D'Amico** dello "**Istituto nazionale di Astrofisica**" numero 3/2018 del 16 gennaio 2018 con il quale il **Dott. Lucio Angelo Antonelli** è stato nominato **Direttore** dello "**Osservatorio Astronomico di Roma**", con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

VISTA la determinazione numero 10 del 16 gennaio 2018, a firma del Direttore Generale **Dott. Gaetano Telesio** dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con la quale è stato conferito al **Dott. Lucio Angelo Antonelli** l'incarico di **Direttore** dello "**Osservatorio Astronomico di Roma**", con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

VISTO il Decreto n. 9 del 15 febbraio 2021 del Presidente **Prof. Marco Tavani** dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", nonché la determinazione n. 21 di pari data, a firma del Direttore Generale **Dott. Gaetano Telesio** del medesimo istituto, con la quale è stato conferito al **Dott. Lucio Angelo Antonelli** l'incarico di **Direttore** dello "**Osservatorio Astronomico di Roma**", per la durata di ulteriori tre anni;

VISTA la e-mail del 21 maggio 2021, inviata dal responsabile del SID Dott. Stefano Gallozzi, con la quale è stata richiesta la realizzazione di una linea in fibra ottica per il collegamento all'edificio principale, della custodia e della foresteria.

VALUTATA la necessità e l'opportunità che tale attività venga effettuata in tempi rapidi e, soprattutto, approfittando della presenza in loco della ditta MINERVA ENGINEERING S.r.l., attuale affidataria della fornitura in opera del nuovo "**sistema di rilevamento temperatura e controllo accessi per l'adeguamento alle prescrizioni covid-19 da installare presso l'ingresso principale dell'Osservatorio Astronomico di Roma di Via Frascati 33**" di cui alla trattativa diretta MePA n. 1686485 del 21 maggio 2021, per un importo di Euro 37.040,88 esclusa IVA e inclusi gli oneri per la sicurezza che risultano pari ad Euro 346,00;

CONSIDERATO che:

- un successivo ordine di euro 9.760,00 IVA e oneri per la sicurezza compresi porterebbe l'ammontare complessivo degli ordini a favore della ditta MINERVA ENGINEERING S.r.l. a un importo complessivo a circa Euro 54.949,88 comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza (Euro 45.040,88 IVA esclusa);
- in tal caso sembrerebbe configurarsi il frazionamento artificioso dell'ordine ai sensi di quanto stabilito all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, che impone: "**La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle**

disposizioni del presente codice” relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

- L’obbligo che corre alla PA circa l’applicazione del principio di rotazione delle imprese per l’affidamento di lavori, servizi e forniture anche negli appalti cd. “sotto soglia”, così come previsto dal comma 1 dell’art. 36, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che, ai sensi delle “linee guida” n. 4 dell’ANAC è tuttavia possibile derogare in via eccezionale al “*principio di rotazione*” affidando o reinvitando il contraente uscente nei seguenti casi e condizioni:
 - Nel caso in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante in diversi settori merceologici, ovvero in diverse categoria di opere, ovvero ancora in diversi settore di servizi;
 - Motivando adeguatamente e in maniera stringente le ragioni della deroga in considerazione, per esempio, della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenendo conto dell’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, così come indicato al punto 3.7 delle linee guida n. 4 dell’ANAC;

VALUTATE le giustificazioni alla deroga del “*principio di rotazione*” elencate nella relazione tecnica prot. 1223 del 2/7/2021, a firma del RUP Dott. Francesco Massaro nella quale sono addotte le seguenti motivazioni:

- l’oggetto dell’appalto ha caratteristiche oggettive diverse dalla prestazione precedente, in quanto riguarda l’implementazione di una nuova rete telematica di trasmissione dati, attività diversa da quella in corso che prevede la fornitura e l’installazione di prodotti per il controllo accessi e il rilevamento della temperatura e delle presenze oltre alla manutenzione straordinaria dei sistemi automatici di apertura della sbarra e del cancello d’ingresso, attività, peraltro, aventi una rilevanza maggiore rispetto all’unica prestazione di cui al secondo limitato affidamento;
- L’impiego della ditta attualmente presente in loco, consente evidenti economie e rende più rapida l’esecuzione delle prestazioni, in ossequio al principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e di rapidità di esecuzione. Inoltre, l’impiego di un’unica ditta eviterebbe l’insorgere di pericoli connessi all’esecuzione di attività lavorative “*interferenti*” tra loro, dato che, sia l’attività in corso che la nuova andrebbero ad interferire tra loro e che parte delle attività andrebbero a sovrapporsi sia come luogo che come tempi di esecuzione;
- L’affidamento ad altra impresa delle prestazioni inerenti la fibra ottica comporterebbe per l’INAF-OAR notevoli disguidi e una consistente duplicazione dei costi, soprattutto per ciò che riguarda l’effettuazione degli scavi per il passaggio delle fibre ottiche in una zona



dove, nell'ambito degli attuali lavori in corso, è previsto il rifacimento del manto stradale a copertura degli attuali scavi per la posa di cavidotti;

- il lettore di badge, a seguito della stesura della fibra ottica, potrà comunicare le presenze/timbrature con la rete LAN dell'OAR in maniera affidabile ed efficiente. Visto l'attuale collegamento mediante antenne, il miglioramento dell'efficienza, della sicurezza e della disponibilità della connessione alla LAN dell'Istituto, renderebbe il collegamento non più tendente al blocco e non si renderebbe più necessario il "reset" del sistema, circostanza non proprio ideale dal punto di vista della gestibilità e della sicurezza, dato che il ripristino va effettuato in urgenza e in corrispondenza delle antenne che sono poste sui tetti delle strutture a un'altezza superiore ai 4 metri circa e che il fermo del link comporterebbe anche l'interruzione del trasferimento al server del CED dei dati relativi alle timbrature.
- Il prezzo per l'esecuzione delle prestazioni richieste risulta essere pienamente congruo e particolarmente conveniente rispetto ai prezzi medi di mercato praticati per attività analoghe, prezzi desunti dai prezzari ufficiali;
- L'impresa sta conducendole le attività contrattuali in corso con un elevato standard qualitativo, perfettamente in linea con le tempistiche contrattuali dimostrandosi affidabile e competente;
- escludendo l'attuale affidamento, la ditta Minerva Engineering non ha mai beneficiato in passato di affidamenti di qualsiasi natura e settore merceologico da parte dell'Osservatorio Astronomico di Roma.

ACCERTATO che la ditta "MINERVA ENGINEERING SRL", Partita IVA e Codice Fiscale 14894471003 con sede legale in Viale Umberto Tupini, n° 103, 00144 Roma (RM), la quale può eseguire le prestazioni in oggetto in quanto iscritta alla categoria "OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" e "OG11 e che risulta essere accreditata sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA nelle pertinenti categorie;

CONSIDERATE le motivazioni elencate nella relazione tecnica giustificativa, registrata al numero di protocollo n. 1223 del 2 luglio 2021, presentata a firma del R.U.P. **Dott. Francesco Massaro** per la "**realizzazione di un collegamento in fibra ottica tra l'edificio principale, la custodia e la foresteria della sede di Monte Porzio Catone dell'Osservatorio Astronomico di Roma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**" con la quale, in deroga al "**principio di rotazione**", viene giustificato il ricorso alla ditta "MINERVA ENGINEERING S.r.l." e le cui motivazioni addotte, vengono ritenute pienamente plausibili e condivisibili;

VISTA la richiesta di spesa motivata, registrata al numero di **protocollo n. 1269 del 12/07/2021**, presentata a firma del **Dott. Francesco Massaro** dipendente in servizio presso lo "Osservatorio Astronomico di Roma" per la "**realizzazione di un collegamento in fibra ottica tra l'edificio principale, la custodia e la foresteria della sede di Monte Porzio Catone dell'Osservatorio Astronomico di Roma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**";

ACCERTATO che l'importo di spesa per la fornitura in opera aggiuntiva è di **€ 8.000,00**, esclusa l'Imposta sul Valore Aggiunto e che l'importo complessivo ammonterebbe a circa Euro 55.000,00 comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza pertanto, visto che la spesa complessiva è abbondantemente al di sotto delle soglie fissate dalla Legge 120/2020 e s.m.i. per l'affidamento diretto fino 31 dicembre 2021, e che la Ditta, essendo in loco, si ha un risparmio e si ritiene che non si configuri il frazionamento artificioso dell'affidamento;

- che l'importo complessivo di spesa non supera l'ammontare di € 75.000,00, e che, pertanto, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art 1 del Decreto Legge del 16 luglio 2020 numero 76, come modificato dalla Legge di conversione dell'11 settembre 2020, numero 120, è possibile procedere mediante affidamento diretto;

ACCERTATA la possibilità di poter procedere per l'acquisizione in oggetto mediante "**Ordine Diretto**" sul "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -MEPA**", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, nei confronti della ditta sopra individuata;

VISTA la deliberazione del 30 dicembre 2020, numero 103, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2021;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa, ed ottenuta preventivamente l'autorizzazione dal Dott. Lucio Angelo Antonelli nella sua qualità di Responsabile dei fondi da utilizzare;

DETERMINA

Articolo 1. Di incaricare il **Dr. Francesco Massaro**, dipendente in servizio presso la Sede dell'**Osservatorio Astronomico di Roma**, già nominato con determina a propria firma n. 66/19 del 27 Marzo 2019, quale "**Responsabile Unico del Procedimento**" per i "**lavori, i servizi Tecnici e Generali**", ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo in merito a quanto in oggetto.

Articolo 2. Di procedere tramite il sistema del "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA**" ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 numero 50 e successive modifiche ed integrazioni, per provvedere alla richiesta di quanto in oggetto, mediante "**Ordine Diretto**" nei confronti della ditta "**MINERVA ENGINEERING SRL**", "**MINERVA ENGINEERING SRL**", Partita IVA e Codice Fiscale **14894471003** con sede legale in **Viale Umberto Tupini, n° 103, 00144 Roma (RM)**.

Articolo 3. Di stabilire che il pagamento sarà successivo al ricevimento della fattura elettronica che dovrà riportare i dati essenziali CIG e CUP, ed avverrà entro il termine di 30 giorni tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, previo

rilascio dell'attestato di regolare esecuzione a firma dal "**Responsabile Unico del Procedimento**".

Articolo 4. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente Determina, è autorizzato l'impegno di spesa, il cui importo presunto ammonta a circa **€ 9.760,00**, comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto, che graverà sul "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.06 **Osservatorio di Roma, Codice Funzione Obiettivo 1.06.01 "Funzionamento", Capitolo 2.02.01.04.002 "Impianti"** per l'Esercizio Finanziario 2021.

Articolo 5. Che il certificato di collaudo venga sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. rilasciato dal Responsabile unico del Procedimento alla completa ultimazione del servizio;

IL DIRETTORE
Dott. Lucio Angelo Antonelli

EDG/MF